



Bozen/Bolzano, 13.02.2020

Bearbeitet von/redatto da:
Joachim Mulser
joachim.mulser@provinz.bz.it

Egredi Consiglieri provinciali
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Gruppo verde
Piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bolzano BZ

gruppo-verde@consiglio-bz.org

Per conoscenza: Al Presidente
del Consiglio provinciale
Josef Nogger
Piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bolzano BZ

dokumente@landtag-bz.org

Interrogazione su temi di attualità n. 23/febbraio/2020 „Natura 2000 e lupi“ – risposta scritta

Egredi Consiglieri provinciali del Gruppo verde,

la Vostra interrogazione su temi di attualità durante l'ultima sessione del Consiglio provinciale non è stata trattata e quindi, come previsto dal regolamento interno, Vi invio la relativa risposta scritta.

1. La normativa riguardante i siti Natura 2000 consente di finanziare la “Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni provocati da specie protette” come orso e lupo?

Secondo l'articolo 8 della Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), gli stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione le proprie stime relative al cofinanziamento dell'Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere agli obblighi in relazione a Natura 2000.

I quadri di azioni prioritarie (*prioritised action frameworks*, PAF) sono strumenti strategici di pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 dell'UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell'UE.

Conformemente agli obiettivi della direttiva Habitat dell'UE, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le misure da individuare nei PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.

Il modulo predisposto dalla Commissione UE contiene, nella sezione “E.3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat specifici”, il punto “Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni provocati da specie protette”.

Questa sezione è “studiata appositamente per elencare le misure prioritarie, con i relativi costi, concernenti la prevenzione, l'attenuazione o la compensazione di danni provocati da specie protette ai sensi delle direttive UE Uccelli e Habitat. Esempi tipici di misure rientranti in questa sezione comprendono le misure per



prevenire i danni provocati da grandi carnivori, cormorani, aironi, ecc., le misure compensative o di attenuazione per i danni a proprietà private provocati da castori, ecc. Nella sezione si possono presentare le misure effettive e i relativi costi amministrativi.“

2. Come motiva la Giunta una simile scelta sia scientificamente che giuridicamente?

Le basi scientifiche e giuridiche sono date dall'UE – vedasi la risposta alla domanda 1.

3. I finanziamenti riguarderanno misure di prevenzione, mitigazione o compensazione prese nelle aree Natura 2000 o in tutto il territorio provinciale?

I finanziamenti riguardano tutto il territorio provinciale. Il lupo e l'orso sono elencate sia nell'Allegato II che nell'Allegato IV della Direttiva Habitat. Questo significa che sono tutelabili non solo attraverso la designazione di aree protette, ma, visto che esigono degli habitat estesi, anche al di fuori di queste.

4. Se i finanziamenti verranno distribuiti su tutto il territorio provinciale, su quale base giuridica potrà avvenire?

Come già esposto in riguardo alle domande 1 e 3, il finanziamento è previsto dalla UE.

Cordiali saluti

L'Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
(firmato digitalmente)